



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 94

DEL 15/12/2017

**OGGETTO :**

**Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata – ANNO 2017**

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- |                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero         | Sindaco      | ..... |
| • Cangemi Calogero         | Vice Sindaco | ..... |
| • Donato Giuseppe          | Assessore    | ..... |
| • Lisinicchia Francesco    | Assessore    | ..... |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

*Il Responsabile Titolare P.O. n. 1, dott. Vincenzo Cavaleri, sottopone, all'esame della Giunta Comunale, la seguente proposta deliberativa, istruita su indirizzo del Sindaco, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 1990.*

## **TESTO DELLA PROPOSTA**

### **PREMESSO CHE:**

- a) l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 prevede che in ogni ente locale siano annualmente determinate le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- b) con circolare n.7 del 2010 del *Dipartimento della Funzione Pubblica* sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa, confermando che essa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della *performance*, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 57, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2009, norma che pone precisi vincoli nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori che devono essere rispettati in sede di contrattazione integrativa.

### **DATO ATTO CHE:**

- in sul piano della normativa vincolistica in materia di risorse decentrate e salario accessorio era già stato posto il limite generale di cui all'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge n.78 del 31/05/2010, convertito in legge n.122 del 30/07/2010, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2011, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- per l'esplicazione delle modalità applicative della succitata norma era intervenuta la Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.12 del 15/04/2011 che, a proposito del vincolo di non superamento della quota del fondo per l'anno 2010, invitava le amministrazioni interessate a costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della normativa contrattuale del comparto di appartenenza, disponendo che il fondo costituito negli anni dal 2011 al 2013, nel caso superasse il valore rilevato nel 2010, andasse ricondotto a tale ultimo importo;
- in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego, il D.P.R. n.122 del 04/09/2013 ha prorogato gli effetti della legge n.122/2010 a tutto l'anno 2014;
- peraltro, per effetto dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità anno 2014) il c.d. "*blocco dei fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa*" è stato prorogato fino al 31/12/2014, congelando di fatto l'importo dei fondi 2015, sì da costituirne la base di partenza per la successiva contrattazione decentrata;
- per l'anno 2015, è venuta meno la proroga della riduzione obbligatoria del fondo in relazione al parametro di riferimento costituito dall'importo del Fondo dell'anno 2010;
- con la Circolare n. 20/2015 il *Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato* ha fornito le istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013;

**CONSIDERATO** che con il comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (cd. legge di stabilità 2016) era stata introdotta una nuova misura di contenimento della spesa *de qua*, stabilendosi che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e dovesse, comunque, essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del "personale assumibile" ai sensi della normativa vigente;

## **RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 “*nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*”;

- ai sensi del medesimo comma, “*a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”, non dovendosi più operare decurtazioni del fondo *de quo* in ragione dell'eventuale diminuzione del personale in servizio;

- ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, “*fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*”;

## **OSSERVATO CHE:**

- l'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 recante la "*Disciplina delle risorse decentrate*" determina le modalità secondo cui annualmente gli Enti destinano le risorse finanziarie finalizzate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, distinguendo:

a) le risorse stabili (art. 31 secondo comma CCNL 22/01/2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;

b) le risorse variabili (art. 31 comma 3, CCNL 22/01/2014) comprendenti fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare per interventi di incentivazione salariale accessoria con particolare riguardo agli incentivi per la premialità;

- che le risorse di parte stabile del fondo non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come *risorse variabili*, avendo l'incremento consentito dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 natura di incremento “*una tantum*”, consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, traducendosi in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi, così come chiarito dall'ARAN (parere RAL 1830 Orientamenti Applicativi pubblicato in data 3 marzo 2016) e nelle diverse apposite Circolari della RGS, oltreché già in passato dalle Sezioni riunite di controllo Corte dei Conti n. 51/2011;

- che l'ANCI ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio in corso di approvazione al Parlamento (A.S. 2960) che ha come obiettivo l'esclusione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici dal tetto del salario accessorio 2016, in coerenza con le interpretazioni della Corte dei Conti fino al 2015, al fine di superare l'interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti di cui alle deliberazioni nn. 7 e 24 del 2017.

**PRESO ATTO** che con la determinazione n. 541 del 13/12/2017, il Responsabile del servizio finanziario ha provveduto alla costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2017, attestando l'osservanza dei vincoli finanziari e di bilancio imposti sia dalla legge, con particolare riguardo alla surrichiamata normativa di riferimento (da ultimo art. 23, d.lgs. n. 75/2017), sia dalle apposite disposizioni previste nel Contratto nazionale, con particolare riferimento agli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999, tenendo al momento fuori dal fondo *de quo* gli incentivi per funzioni tecniche di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in ragione del surrichiamato iter legislativo in corso di definizione.

**VISTO** l'allegato prospetto A) alla succitata determinazione relativo alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017, redatto in conformità alle

disposizioni del CCNL vigente e da cui risulta l'ammontare delle risorse stabili in misura di € 82.951,37, integrato *una tantum* – con specifico riguardo alla parte variabile - dell'importo aggiuntivo derivante dalle somme di parte stabile del fondo non utilizzate nel corso dell'esercizio precedente, pari a euro 17.611,51, in conformità a quanto sopra rappresentato;

**OSSERVATO** che le trattative negoziali con la parte sindacale per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata dovranno essere finalizzate al raggiungimento di un'intesa diretta al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'organizzazione, all'accrescimento professionale del personale e alla determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti, sì da implementare la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire - in ultima analisi - adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** di dover impartire apposite *linee di indirizzo* indicanti le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio, cui dovrà attenersi la Delegazione Trattante di parte pubblica in sede di trattative per la definizione dell'accordo annuale per la ripartizione delle risorse del fondo *de quo*.

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 53 della L. n.142 del 1990;

### **PROPONE**

1) Di indicare, al fine di assicurare la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, le *linee guida* per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22.1.2004 secondo le finalità dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999, sulla base dei seguenti *criteri*:

– l'utilizzo del *fondo delle risorse decentrate* dovrà avvenire nel puntuale rispetto del CCNL e delle norme di legge, ed in attuazione del vigente CCDI, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali, al personale dipendente avente titolo, quali strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa solo in presenza dei presupposti previsti dalla norma, che risultino accertati dal responsabile del settore con atto formale e preventivo;

- la maggior parte delle risorse dovrà essere destinato all'incentivazione della *performance*;

- le risorse eventualmente destinate - nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile - all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione degli stessi e relativo mantenimento, dovranno essere erogate a seguito della verifica e della misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione di tali obiettivi e del risultato conseguito da parte dell'Ente, applicando il vigente sistema di valutazione e misurazione;

– in merito alle specifiche voci relative alle indennità di disagio, di rischio, di turno e di maneggio valori si confermano le clausole contenute nel vigente CCDI - *parte normativa*;

– le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure devono essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali – sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente – siano attribuite, con atto formale, sia pure ricognitivo di mansioni di fatto espletate in corso d'anno comprovate da documentazione ufficiale, effettive e significative responsabilità aggiuntive rispetto all'ordinaria responsabilità istruttoria, ascrivibile alle mansioni esigibili;

– le risorse che specifiche disposizioni di legge, anche regionali, finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati ai sensi dell'art. 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999, devono essere erogate a seguito della valutazione del contributo individuale del dipendente alla *performance* a livello di struttura, la quale dovrà avere una adeguata rilevanza nell'ambito della valutazione complessiva e nel rispetto di eventuali regolamenti settoriali.

**PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12**

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

**RITENUTO** meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

**D E L I B E R A**

- 1. DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....